

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 15629/21; depositata il 4 giugno)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 23 marzo – 4 giugno 2021, n. 15629

Presidente Doronzo – Relatore De Felice

Rilevato che:

la Corte d'appello di Messina, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto in capo a B.G. , turnista dipendente dell'Azienda Ospedaliera [...], il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto dell'impossibilità di fruire del servizio in ragione dell'articolazione temporale dei turni orari assegnati al dipendente;

l'Azienda Ospedaliera [...] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

B.G. ha depositato controricorso tardivo, nonché memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

dall'inammissibilità del controricorso per violazione del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 370 c.p.c., consegue l'inammissibilità della memoria difensiva che, pertanto, non può essere presa in considerazione;

questa Corte ha stabilito che nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. n. 196 del 2016, e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;

sebbene la riforma del processo sopra richiamata abbia invertito il rapporto tra regola ed eccezione con riferimento alla trattazione camerale e a quella in udienza pubblica, secondo l'orientamento espresso da questa Corte trova comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., in base alla quale la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli di tale comportamento;

da ciò consegue che venuta a mancare l'udienza di discussione - ove poteva avvenire il parziale recupero delle difese orali - nei giudizi camerali nessuna attività difensiva deve ritenersi più consentita (Cass. n. 23921 del 2020);

venendo ora all'esame del ricorso, con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione del CCNL Comparto sanità

7 aprile 1999, art. 29, comma 2, modificato e integrato in data 20.9.2001 e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 8";

contesta il diritto al buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, in capo al dipendente adibito a turni in fascia oraria normalmente non destinata alla consumazione del pasto, a causa dell'assenza di una norma del contratto collettivo integrativo che ponga espressamente detto obbligo in capo all'amministrazione;

il motivo è infondato;

questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coesistente alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;

con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021);

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede alle spese del presente giudizio in favore di B.G. per tardività del controricorso da cui consegue l'inammissibilità della memoria difensiva;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.